



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 63/17/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Consiglio dell'8 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante *“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale, recante *“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”*, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 448/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” indetto per il giorno 4 dicembre 2016»;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 9 dicembre 2016 (prot. n. 63077) con la quale il sig. Mauro Frisoni, consigliere comunale, ha segnalato la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Sindaco di Savignano sul Rubicone. In particolare, l'esponente ha rilevato che il Sindaco ha *“partecipato, nella mattina del 29 novembre 2016, [...] ad un banchetto promosso dal Comitato “Rubicone per il Sì”»* e che *“anche se non in possesso della fascia di rappresentanza con la sua presenza [...] è sembrato palese riconoscerlo nella figura del [...] Sindaco”;*

VISTA la nota del 22 dicembre 2016 (prot. n. 64884) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso gli esiti del procedimento istruttorio avviato, a seguito della richiesta dell'Autorità del 9 dicembre 2016 (prot. n. 63149). In particolare, il Comitato, nel rilevare che *“la partecipazione del sig. Filippo Giovannini al banchetto promosso dal comitato referendario [...] non appare formalmente riconducibile ad alcuna pubblica amministrazione”*, ha proposto l'archiviazione del procedimento per l'insussistenza della violazione dell'art. 9;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 14 dicembre 2016 con la quale il Sindaco di Savignano sul Rubicone, nella memoria trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni in merito ai fatti contestati formulata dal predetto Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- con riferimento alla presenza del Sindaco ad un banchetto promosso dal comitato promotore *“Rubicone per il Sì”*, si precisa che *“era titolo puramente personale e non in qualità di Sindaco”;*

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che per le consultazioni referendarie la disciplina contenuta nella legge 28 del 2000 si applica dalla data di indizione dei *referendum* che, nel caso di specie, coincide con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, individua le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considerando tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che sono finalizzate a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione*; b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*; c) *favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza*; d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*; e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi*; f) *promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (art. 1, comma 5);

RILEVATO che la presenza del Sindaco alla manifestazione del 29 novembre 2016 non configura di per sé un'iniziativa di comunicazione istituzionale dell'ente;

CONSIDERATO, inoltre, con riferimento alla fattispecie in questione, che la presenza del Sindaco di Savignano sul Rubicone all'evento oggetto di segnalazione non appare connessa ad iniziative di comunicazione istituzionale poste in essere dall'amministrazione comunale;

RITENUTO, inoltre, che l'iniziativa segnalata esula dall'ambito di applicazione del citato art. 9;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato per le comunicazioni dell'Emilia Romagna;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata al Comune di Savignano sul Rubicone e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi